



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse III - Riqualificazione territoriale</p> <p>Attività III.2.1 – Riqualificazione aree dismesse</p>
---	--	--

BANDO REGIONALE

per il finanziamento di interventi di riqualificazione di aree dismesse

**Approvato con Determinazione dirigenziale n. 161 del 6 luglio 2009
del Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013 (di seguito: POR FESR); all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività III.2.1. "Riqualificazione aree dismesse".
- Regolamenti comunitari:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e ss.mm.ii;
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii;
 - n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006.
- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", inerente le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
 - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE e "ss.mm.ii."
 - Delibera Giunta regionale n. 10-11558 del 8/6/2009 che approva la Scheda di Misura relativa all'attività III.2.1 ("Riqualificazione aree dismesse") del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013.

2. OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO

Oggetto del presente bando è il finanziamento di interventi di recupero e di riqualificazione, secondo criteri di ottimizzazione della compatibilità ambientale, di siti dismessi al fine di destinarli all'insediamento di attività ed iniziative economico-produttive con particolare riguardo ai servizi avanzati.

Le finalità del bando consistono, in particolare, nel fornire supporto finanziario ai beneficiari indicati al successivo articolo 3 per:

- il recupero di siti dismessi (inclusi i siti industriali) e la loro riconversione;
- la infrastrutturazione dei siti dismessi

per l'attrazione e l'insediamento di attività economico-produttive e di servizio.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi previsti dal presente bando sono:

- a) i Comuni (ad eccezione della Città di Torino¹), le Province, le Comunità montane, e le Unioni di Comuni, singoli o tra loro consorziati;
- b) i soggetti individuati con deliberazione n. 45-10959 del 9/3/2009 della Giunta Regionale ('Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per l'attuazione di interventi strategici e prioritari').

4. RISORSE FINANZIARIE

Per l'attuazione del presente bando è prevista, a valere sulle risorse dell'Attività III.2.1 - "Riqualificazione aree dismesse" del POR FESR 2007-13, una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00.

5. AMBITO TERRITORIALE

Gli interventi devono essere localizzati in Comuni del territorio regionale, nell'ambito di aree dismesse secondo quanto specificato al precedente articolo 2.

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento programmato, al fine di conseguire le finalità del presente bando, dovrà inserirsi in un ambito territoriale adeguatamente dotato in termini di infrastrutture (incluse quelle telematiche) e di reti e sistemi di accesso e di mobilità, esistenti o in progetto.

Per quanto concerne l'ottimizzazione della compatibilità ambientale, di cui al precedente articolo 2, l'intervento dovrà essere caratterizzato da:

- armonizzazione del disegno urbanistico e architettonico dei volumi edilizi rispetto agli elementi di paesaggio in cui sono inseriti;
- integrazione degli spazi dedicati alla produzione con quelli dedicati ai servizi;
- equilibrata distribuzione delle volumetrie edilizie;
- ricorso a sistemi costruttivi innovativi per migliorare la qualità architettonica e l'efficienza energetica;
- una gestione ambientale del sito atta a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, il risparmio energetico, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti nonché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- la dotazione di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti.

Costituiscono opportuno riferimento ,per la progettazione ed esecuzione di tali interventi ,le "Linee - guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate" approvate dalla Regione Piemonte.

Nel caso in cui gli edifici dismessi risultino fortemente degradati o il loro stato strutturale sia tale da non rendere economicamente vantaggioso l'intervento di recupero, sarà possibile la loro demolizione e ricostruzione.

¹ In quanto ricompresa fra i beneficiari di cui alla successiva lettera b)

Il soggetto beneficiario sarà tenuto, qualora nell'area oggetto degli interventi di recupero siano presenti abbandoni di rifiuti, ad avviare gli stessi a smaltimento, fermo restando prioritariamente il rispetto del principio "chi inquina paga".

7. COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi relativi a:

- a. acquisto di aree ed edifici purché strettamente funzionali all'intervento; per tali spese è riconosciuto ammissibile un importo pari al limite massimo del 10% del costo totale ammissibile dell'investimento; detto importo è comunque soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base delle spese effettivamente realizzate e degli importi rendicontati;
- b. interventi di recupero urbanistico e riqualificazione dell'area;
- c. interventi di ristrutturazione, adeguamento, demolizione (con rimozione del materiale di demolizione secondo le norme vigenti) e ricostruzione degli edifici;
- d. progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di impatto ambientale, spese di collaudo, ed altre spese tecniche (nella misura massima del 10% rispetto al costo totale ammissibile dell'investimento);
- e. realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
- f. realizzazione di specifiche dotazioni tecnico-infrastrutturali afferenti indicativamente a: rete di rilevazione dei dati ambientali; raccolta e conferimento centralizzato dei rifiuti solidi; impianti di collettamento e/o di depurazione delle acque reflue; impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera; impianti di produzione e/o distribuzione dell'energia e dispositivi finalizzati al risparmio energetico; opere di difesa idrogeologica;
- g. attivazione della garanzia fideiussoria (prescritta all'art. 15 - quarto capoverso) nella misura del 100% del costo;
- h. spese sostenute per il ricorso alle prestazioni di un soggetto attuatore – di cui all'art. 13 ultimo comma – per l'attivazione e la gestione degli appalti, delle forniture e delle altre eventuali attività strumentali alla realizzazione dell'intervento ed alla cessione degli spazi insediativi (nella misura massima del 3% dell'ammontare delle spese ammissibili);
- i) I.V.A., limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile.

Non sono ammissibili, in particolare, i seguenti costi:

- spese per interventi di bonifica;
- spese relative agli arredi, al funzionamento e all'esercizio delle attività localizzate nelle aree e negli edifici;
- spese per "imprevisti";
- spese destinate alla mera funzionalizzazione di interventi già finanziati nell'ambito di precedenti programmi pubblici di investimento;
- IVA, ove non sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e sia recuperabile;
- spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario.

Le spese sostenute dopo il 1 gennaio 2007 possono essere ammesse a contributo purché conformi alle tipologie di intervento ed ai costi ammissibili previsti dal bando e purché relative ad interventi non ultimati prima di tale data, ferma restando la corretta applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti di lavori, forniture, e servizi di cui al successivo articolo 14.

Nel caso di interventi che si configurino come “aiuti di Stato” ai sensi dell’articolo 87 del Trattato U.E. – fermo restando l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte della Commissione europea – gli investimenti e le spese sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte del beneficiario.

Per quanto non previsto in questo articolo si applica il DPR n. 196 del 3/10/2008 (normativa in materia di ammissibilità delle spese) adottato in attuazione dell’articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006.

8. FORMA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi pubblici previsti dal presente bando verranno erogati – fatto salvo quanto potrà risultare dalla verifica inerente i “progetti generatori di entrate”, di cui al successivo articolo 22 del presente bando – a fondo perduto, fino al 70% delle spese ammissibili, e con le modalità previste dal successivo articolo 15. Sempre fatto salvo quanto potrà risultare dalla verifica inerente i “progetti generatori di entrate”, di cui al successivo articolo 22 del presente bando, il beneficiario può tuttavia optare per un contributo, composto da un fondo rotativo a tasso zero – rimborsabile in 15 anni a decorrere dalla conclusione dell’investimento – fino all’80% delle spese ammissibili, integrato da un contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese ammissibili.

Per essere considerato ammissibile al contributo del POR FESR l’investimento complessivo per ciascun progetto dovrà essere superiore a 4.000.000,00 di euro ed inferiore a 50.000.000,00 di euro in termini di spese ammissibili.

9. OBBLIGHI PARTICOLARI PER IL BENEFICIARIO

Fermi restando gli altri obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di ammissione a contributo e dalla normativa nazionale e comunitaria, il beneficiario:

- nei cinque anni successivi all’ultimazione dell’intervento non può modificare la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’intervento;
- è tenuto a trascrivere sui registri immobiliari un vincolo quinquennale di destinazione d’uso sugli immobili oggetto dell’intervento che fruisce del contributo previsto dal presente bando;
- entro i cinque anni successivi all’ultimazione dell’intervento, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dalla Regione, fermo restando il mantenimento della destinazione che ne ha motivato l’ammissione a contributo o una destinazione comunque compatibile con le prescrizioni del presente bando; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ne viene comunque data comunicazione alla Regione.

Nel caso di vendita, locazione, concessione od altra forma di cessione a terzi delle aree e dei manufatti realizzati e/o infrastrutturati con il contributo previsto dal presente bando il beneficiario dovrà rispettare le regole comunitarie sugli ‘aiuti di Stato’.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero degli importi indebitamente percepiti.

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La procedura di presentazione delle domande di contributo adotta una “modalità a sportello” che si intende aperto a partire dal **23 settembre 2009**. Lo sportello rimane aperto fino all’esaurimento della dotazione finanziaria del Bando, oppure- nel caso in cui (decorso un congruo periodo) la dotazione finanziaria risulti parzialmente od integralmente inutilizzata- fino a quando la Direzione regionale alle Attività produttive ne dichiara la chiusura onde procedere alla riprogrammazione, a favore di altre Attività del POR FESR, delle risorse finanziarie inutilizzate.

L’attività di istruttoria delle domande e di selezione dei progetti ai fini dell’ammissione a contributo viene effettuata con riferimento alle domande pervenute in ciascun intervallo temporale di 60 giorni a partire dalla data di apertura dello sportello. Alle domande pervenute in ciascun intervallo temporale di 60 giorni viene assegnato lo stesso ordine cronologico. Al termine di ciascuna fase di selezione i progetti considerati idonei vengono ammessi a contributo nel limite massimo della dotazione finanziaria disponibile per il presente bando.

Per le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 3 si deroga al criterio cronologico ed a favore dei medesimi è accantonata, per un periodo di 12 mesi dalla data pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione, una quota della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 4 corrispondente all’ammontare stimato del contributo ai medesimi attribuibile. Decorsi i 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale senza che sia pervenuto il progetto definitivo dell’intervento alla Direzione regionale alle Attività produttive, viene meno la deroga al criterio cronologico a favore dei soggetti di cui alla lettera b).

Le domande di ammissione a contributo sono presentate (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) alla Direzione regionale Attività Produttive **a partire dal 23 settembre 2009**.

Successivamente alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale , previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/, sarà possibile scaricare il “Manuale utente” contenente le indicazioni per compilare correttamente la domanda. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento e di georeferenziazione dell’intervento nel sistema geografico regionale: gli utenti, previo accreditamento, sono tenuti ad inserire le coordinate geografiche dell’intervento e i dati principali del proponente.

Le domande di ammissione a contributo devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando (Allegato 1), compilato in ogni parte ed inviato per via telematica secondo l’apposita procedura, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/.

Entro 5 giorni lavorativi successivi all’invio telematico le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, tramite:

- a) raccomandata A/R da inviare a: Direzione regionale Attività Produttive, via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione;

oppure

- b) plico per corriere espresso da consegnare a: Direzione regionale Attività Produttive, via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dagli uffici della Direzione regionale Attività Produttive.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli, o non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Alla domanda di contributo (Allegato 1) presentata in forma cartacea dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) copia del *progetto preliminare* approvato (così come definito dall'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 163/2006);
- b) delibera (o altro atto equivalente) dell'Ente competente di approvazione del progetto;
- c) atto o lettera di impegno del beneficiario a cofinanziare l'intervento con indicazione della relativa disponibilità;
- d) certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto, rilasciato dal Comune competente;
- e) dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR FESR qualora essa costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- f) eventuale documentazione integrativa ove ritenuta necessaria dal beneficiario per dimostrare aspetti peculiari del progetto presentato anche in riferimento ai criteri della valutazione di merito di cui al successivo art.11 (es. atti che approvano il programma territoriale integrato nel cui ambito si colloca l'intervento proposto a contributo, documentazione idonea a comprovare la presenza di una domanda attuale o potenziale di insediamento nel sito, miglioramento ambientale atteso, ecc.);
- g) nel caso di soggetti privati, copia dello Statuto o altro atto da cui risultino natura, composizione, finalità dell'ente.

Nel caso in cui il soggetto proponente disponga del *progetto definitivo* dell'intervento (così come definito dall'art. 93, comma 4 del D.Lgs. 163/2006), copia di tale progetto definitivo è allegata alla domanda – in sostituzione di quanto indicato alla precedente lettera a) del presente articolo, e fermo restando la presentazione della documentazione di cui alle lettere da b) a g) – corredata delle copie delle richieste di autorizzazioni, pareri, e permessi, previsti dalla normativa vigente e di copia di autorizzazioni, pareri e permessi, ecc., eventualmente già acquisiti con esito favorevole, nonché dalla dichiarazione di conformità urbanistica dell'opera alle norme di attuazione del Piano regolatore rilasciata dal Comune competente.

La documentazione presentata dal beneficiario non è integrabile in momenti successivi, salvo eventuali ulteriori richieste formulate dalla strutture regionali competenti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande presentate dai proponenti viene effettuata, da un apposito Nucleo di valutazione, sulla base dei requisiti prescritti dal bando e dei "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte" nell'ambito del POR FESR 2007-13 approvati dal Comitato di sorveglianza del POR per l'Attività III.2.1 – "Riqualificazione aree dismesse".

In primo luogo si provvederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda, che riguardano:

- l'inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando;
- la completezza e regolarità della domanda.

Nel caso di esito positivo il Nucleo di valutazione procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di seguito indicati :

- requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai potenziali beneficiari;
- tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con le scadenze del POR FESR;
- compatibilità dell'intervento con eventuali limitazioni oggettive imposte dal bando;
- impegno del beneficiario a cofinanziare l'intervento e indicazione della disponibilità finanziaria;
- collocazione dell'area oggetto dell'intervento in programmi integrati territoriali.

Per gli interventi giudicati idonei sotto il profilo tecnico-finanziario, il Nucleo di valutazione procederà alla valutazione delle proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri di valutazione tecnico-finanziaria e di merito, ad ognuno dei quali è attribuito un punteggio come riportato nel box che segue:

Criteri di valutazione di merito	Punteggio
a) capacità tecnica del soggetto attuatore	- fino ad un max di 10 punti
b) significative ricadute dell'intervento sul sistema economico locale e/o regionale	- fino ad un max di 15 punti
c) dimostrazione di una domanda attuale o potenziale di richieste di insediamento nell'immobile recuperato	- fino ad un max di 15 punti
d) completamento di/sinergia con interventi (funzionali e fruibili) già finanziati con risorse regionali, comunitarie e/o nazionali	- fino ad un max di 10 punti
e) utilizzo, per il recupero del sito, di strumenti, materiali e procedure innovative ed ecocompatibili	- fino ad un max di 10 punti
f) grado di miglioramento ambientale atteso	- fino ad un max di 10 punti

g) grado di fattibilità della proposta progettuale	- fino ad un max di 10 punti
h) sostenibilità finanziaria dell'investimento e coerenza dei piani esecutivi di gestione	- fino ad un max di 15 punti
i) progetti che favoriscono la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro	- fino ad un max di 10 punti
l) collocazione dell'intervento nell'ambito di programmi integrati territoriali approvati dalla Regione Piemonte	- 15 punti

Non saranno ammessi a contributo i progetti che, sulla base dell'istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione – con applicazione dei criteri sopra elencati – non raggiungeranno:

- la soglia minima di 50 punti per l'insieme dei criteri da a) ad i);
- la soglia minima di 6 punti per ciascuno dei criteri sub a), sub c), sub f), sub g);
- la soglia minima di 8 punti per ciascuno dei criteri sub b) e sub h).

Il Nucleo di valutazione sarà composto da funzionari della Direzione Regionale Attività Produttive – Settore 'Interventi per la competitività del sistema produttivo'– e da un Rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale del POR FESR. e potrà essere integrato con funzionari della Direzione regionale Programmazione strategica e politiche territoriali.

Nel caso in cui la domanda non superi positivamente la valutazione di merito, la Direzione Regionale Attività Produttive adotta il provvedimento motivato di non ammissione a contributo.

12. TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, la Direzione regionale Attività produttive:

- per gli interventi che dispongono della *progettazione definitiva* (così come definita dall'art. 93, comma 4 del D.Lgs. 163/2006), attiva la procedura per la determinazione delle entrate nette di cui al successivo articolo 22 ai fini della determinazione del contributo e, ad avvenuta determinazione del contributo spettante, adotta il provvedimento di concessione del contributo pubblico del POR;
- per gli interventi che dispongono della *progettazione preliminare* (così come definita dall'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 163/2006), dispone l'ammissione dell'intervento a contributo con riferimento ai costi esposti nel progetto preliminare e invita il beneficiario ad inoltrare – secondo modalità operative che verranno specificate nella comunicazione regionale, entro un termine congruo e pena la decadenza dal contributo – la seguente documentazione:
 - a) copia del progetto definitivo, (così come definito dall'art. 93, comma 4 del D.Lgs. 163/2006) dell'intervento, corredata dalle copie delle richieste di autorizzazioni, pareri e permessi, previsti dalla normativa vigente e/o eventualmente da autorizzazioni, pareri e permessi, ecc., già acquisiti con esito favorevole, nonché dalla dichiarazione di conformità urbanistica dell'opera alle norme di attuazione del Piano regolatore rilasciata dal Comune competente;
 - b) atto o altra modalità formale e sottoscritta di impegno del beneficiario a cofinanziare l'intervento con indicazione della relativa disponibilità finanziaria;

- c) delibera (o altro atto equivalente) dell'Ente competente di approvazione del progetto definitivo;
- d) certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto, rilasciato dal Comune competente;
- e) conto economico aggiornato del progetto, con una descrizione della sostenibilità economico-finanziaria della sua gestione ordinaria;
- f) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento (progettazioni, acquisizioni autorizzazioni e simili, procedure di affidamento lavori/servizi/forniture, avvio lavori, stati di avanzamento lavori, fine lavori e collaudo) con relativo cronogramma di spesa;
- g) eventuale documentazione integrativa ove ritenuta necessaria dal beneficiario per evidenziare eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto proposto al momento della presentazione della domanda di contributo (cfr. art. 10).

La Direzione regionale Attività produttive, verificata (anche in relazione ai requisiti di accesso al contributo previsti dal bando ed ai criteri di selezione di cui al precedente art.11), la coerenza del progetto definitivo e della documentazione annessa rispetto alla documentazione presentata a corredo della domanda, attiva la procedura per la determinazione delle "entrate nette" di cui al successivo articolo 22 ai fini della determinazione del contributo e, ad avvenuta determinazione del contributo spettante, adotta il provvedimento di concessione del contributo. Il contributo determinato in tale fase non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito con riferimento al progetto preliminare, salvo casi eccezionali e compatibilmente con la dotazione finanziaria del presente bando.

Nel caso in cui il contributo si configuri come 'aiuto di Stato' l'ammissione a contributo è subordinata all'acquisizione della prescritta autorizzazione della Commissione UE.

L'attività di istruttoria delle domande e di valutazione delle proposte progettuali ai fini dell'ammissione a contributo viene conclusa entro 60 giorni dalla data di scadenza di ciascun intervallo temporale di cui all'art. 10, comma 2. L'attività di istruttoria del progetto definitivo e della documentazione a corredo, ai fini della concessione del contributo, è conclusa entro 45 giorni dalla data in cui perviene il progetto definitivo e la documentazione relativa.

Al termine della selezione viene redatta la graduatoria degli interventi pervenuti nel medesimo ambito temporale. L'ammissione a contributo avviene secondo l'ordine di graduatoria acquisito, nel limite della dotazione finanziaria disponibile per il presente bando. Nel caso di parità di punteggio fra proposte progettuali presentate nell'ambito del medesimo intervallo temporale, ove non sia possibile pervenire ad un accordo tra i proponenti in ordine alla percentuale di contributo a ciascuno attribuibile, prevale l'ordine cronologico di ricezione della domanda inoltrata in via telematica.

L'ammissione e la concessione del contributo sono disposte con determina del Responsabile della Direzione Regionale Attività Produttive.

13. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le modalità ed i termini di realizzazione dei progetti ammessi a contributo sono disciplinati dal provvedimento di concessione del contributo pubblico, da successive disposizioni emanate dall'Autorità di gestione del POR ed, ove ritenuto opportuno, da apposita convenzione.

I beneficiari dei contributi del presente bando sono tenuti, in ogni caso, a:

- comunicare la data di inizio dei lavori;
- fornire i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento ed informare tempestivamente la direzione regionale competente sulle eventuali criticità emerse in fase di attuazione dell'intervento;
- partecipare ai tavoli tecnici che la Direzione regionale competente potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento procedurale dell'intervento;
- assicurare la realizzazione dell'intervento nei tempi convenuti e in conformità con il progetto presentato e ammesso a contributo;
- cooperare per l'effettuazione delle attività di monitoraggio e di sorveglianza in itinere dell'intervento;
- comunicare la data effettiva di "fine lavori" e di conclusione positiva delle procedure di collaudo, inviando la documentazione finale secondo le prescrizioni del presente bando;
- assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate;
- presentare alla Regione per il triennio successivo all'ultimazione dell'intervento una relazione annuale sulla gestione tecnico-economica dell'intervento e sugli impatti occupazionali, economici e ambientali conseguiti.

Gli interventi sono attuati, di norma, direttamente dai soggetti beneficiari. Per le attività di affidamento delle prestazioni di progettazione, degli appalti di lavori, delle forniture di beni e servizi, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi funzionali e connessi alla realizzazione dell'intervento, e per le eventuali attività strumentali alla cessione degli spazi insediativi, è fatta salva la facoltà di avvalersi di un soggetto 'in house' al beneficiario, di un ente pubblico convenzionato con il beneficiario oppure di un soggetto attuatore individuato con procedura ad evidenza pubblica, fermo restando che in tali casi la sottoscrizione dei contratti, l'imputazione della totalità delle spese e del cofinanziamento POR FESR permangono in capo al beneficiario di cui al precedente articolo 3.

14. REGOLE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI, DI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI

Anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione degli interventi ammessi a contributo, il beneficiario (o, per esso, il soggetto attuatore, se diverso dal beneficiario), sia esso soggetto pubblico o privato, è tenuto ad applicare la normativa in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture

pubblici². In caso di difformità della normativa nazionale dalle citate Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

La mancata osservanza delle prescrizioni richiamate dal presente articolo costituisce causa di revoca del finanziamento.

15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le richieste di erogazione del contributo dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

La Regione provvede all'erogazione del contributo a fondo perduto – nella misura stabilita al precedente articolo 8 – con le modalità seguenti:

- 1) a titolo di anticipazione, pari al 30% del contributo concesso, a seguito della comunicazione - da parte del beneficiario - dell'inizio lavori;
- 2) in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dell'importo totale delle spese, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), nella misura di un ulteriore 30% del contributo concesso;
- 3) in corrispondenza di uno stato di avanzamento pari ad almeno al 90% dell'importo totale delle spese (comprovato da fatture, quand'anche non integralmente quietanzate), nella misura di un ulteriore 30% del contributo concesso;
- 4) il saldo del contributo concesso (10%) è erogato a seguito di collaudo (così come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006) delle opere, rendicontazione (mediante fatture quietanzate) e verifica finale (da effettuarsi in conformità al successivo articolo 16), subordinatamente all'esito favorevole dei controlli di "primo livello" eventualmente in corso, entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

Nel caso di opzione per un contributo mediante fondo rotativo (integrato da un contributo a fondo perduto), l'erogazione del fondo rotativo avviene in forma di anticipazione secondo modalità e quote che saranno concordate mentre l'erogazione del fondo perduto è effettuata a saldo.

L'erogazione delle quote di contributo di cui sub 1) e sub 2) ovvero del fondo rotativo in anticipazione può essere subordinata (ex art. 32 – comma 4 - D.lgs. n. 163/2006) alla previa verifica circa la corretta applicazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori o di servizi o delle forniture.

Nel caso in cui il beneficiario non sia un ente pubblico, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata a rilascio di fidejussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione; il beneficiario può, comunque, optare per un'erogazione a stati d'avanzamento anziché in anticipazione.

² Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione da allegare a corredo delle richieste di erogazione verrà puntualmente specificata con apposita circolare esplicativa.

Nel caso in cui le opere siano realizzate mediante appalto di lavori di cui all'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le modalità di rendicontazione della spesa da parte del beneficiario saranno definite nel provvedimento di concessione del contributo pubblico.

I termini e le scadenze stabilite dal presente bando o concordate ed inserite nel cronoprogramma definitivo dell'intervento e relative all'avvio, all'avanzamento ed alla conclusione dei lavori dovranno essere inserite dai soggetti beneficiari nei documenti di gara e contrattuali (bandi; capitolati di appalto; contratti; ecc.) relativi all'affidamento e alla realizzazione delle opere, delle forniture e dei servizi inerenti gli interventi finanziati.

I ribassi d'asta e tutte le economie che dovessero realizzarsi in corso di attuazione dell'intervento saranno a totale decurtazione del contributo regionale; essi, tuttavia, potranno essere destinati, previa autorizzazione della Regione, al finanziamento di varianti in aumento purché conformi alla normativa in materia ed a quanto previsto al successivo art. 17.

Gli interventi finanziati dal presente bando dovranno essere realizzati, di norma, entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo pubblico.

In merito ai tempi di realizzazione del progetto e dell'attuazione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR FESR è assoggettata a un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare, a partire dal 2009. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione e lo Stato membro applicano, nei confronti della Regione, in attuazione dell'art. 93 del Regolamento (CE) 1083/2006, il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione delle risorse comunitarie e statali del programma nella misura delle somme inutilizzate. Al verificarsi di tale evenienza, la Regione applicherà una proporzionale riduzione del contributo a carico di quegli interventi per i quali sia stato rilevato uno scostamento in difetto rispetto alle previsioni di spesa che il beneficiario ha indicato nel cronoprogramma di spesa contenuto nel modulo di domanda di contributo (cfr. Allegato 1) ed eventualmente aggiornato in sede di concessione del contributo del POR FESR.

16. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E VERIFICA FINALE

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione alla Direzione regionale Attività produttive secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate, a prescindere dal fatto che tali rendicontazioni diano titolo (in applicazione dell'art. 15) all'erogazione di una quota del contributo:

- entro le date del 30 aprile, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere, da effettuarsi secondo il modello messo a disposizione dalla Regione, a condizione che siano decorsi almeno 3 mesi dalla concessione del contributo); la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione alla Regione entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR FESR, anche se viene rendicontata successivamente alle scadenze suddette; la Regione si riserva di valutare in fase di

erogazione e/o di saldo del contributo pubblico eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;

- entro 2 mesi dalla conclusione dell'intervento, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione finale di cui al punto precedente (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile dalla Regione. Ad ultimazione dell'intervento ed entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo, dovrà essere inoltrata alla Direzione regionale Attività produttive la documentazione seguente:

- comunicazione di avvenuta ultimazione del progetto corredata dell'attestazione della regolare esecuzione del progetto a firma del legale rappresentate dell'Ente Beneficiario;
- copia dell'atto formale con cui l'Ente beneficiario approva la proposta di rendiconto e la relativa documentazione di accompagnamento;
- copia dei certificati di collaudo, redatti ai sensi di legge, da cui risulti la conformità dei lavori eseguiti con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse;
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del contributo corredata di un riepilogo per voci analitiche di costo in base al disciplinare descrittivo degli elementi economici nonché al computo metrico estimativo del progetto definitivo approvato in sede di concessione del contributo. In particolare la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti: (i) i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del e corrispondere alle voci di costo ammesse al contributo; (ii) tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo; (iii) le spese devono essere quietanzate e dimostrate esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale; (iv) la documentazione deve essere presentata in formato copia conforme all'originale; (v) i documenti devono essere annullati – a pena di inammissibilità della spesa correlata – con apposito timbro recante la dicitura “Progetto cofinanziato del POR FESR 2007-2013 del Piemonte - Attività III.2.1. “Riqualificazione aree dismesse “”;
- dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR FESR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente beneficiario del progetto da cui risulti: (i) la regolare realizzazione degli interventi; (ii) la destinazione conforme alle finalità previste dal progetto finanziato; (iii) di non aver beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali; (iv) l'impegno a non proporre in futuro istanze di contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, in applicazione del divieto di cumulo di più benefici pubblici sul medesimo investimento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Direzione regionale competente procederà alla verifica finale avvalendosi del Nucleo di Valutazione.

La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti dei controlli in loco presso il beneficiario, sia la corrispondenza dell'intervento realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale dei progetti finanziati, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure
- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate; in questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'Ente beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo concesso.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'Ente quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite dal beneficiario .

17. VARIANTI

Il soggetto beneficiario, nel caso di eventuali varianti sostanziali o di variazioni nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi ai contributi del presente bando, dovrà richiedere alla Direzione regionale competente una specifica autorizzazione; ai fini dell'autorizzazione, sarà valutata la compatibilità della variante con il POR FESR e con le condizioni fissate dal presente bando.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La variante in corso d'opera, in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione;
- prevedere interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili ai sensi del presente bando;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le perizie di variante in corso d'opera in diminuzione sono approvate dal soggetto proponente e trasmesse alla Regione al fine di verificare la coerenza e la congruenza dell'intervento, come modificato per effetto della perizia di variante, con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni del presente bando.

In caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure un'effettiva modifica degli interventi realizzati od un superamento delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, si potrà incorrere nella sospensione e nell'eventuale revoca del contributo concesso o nella riduzione del suo importo,

compreso il recupero delle eventuali somme già erogate , maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento della Banca centrale europea, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

18. PROROGHE

La Regione non intende concedere proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione dei progetti previsti al momento della concessione del contributo al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmatici e finanziari del POR, attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari.

Tuttavia, per ragioni del tutto eccezionali, sempreché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione, potranno essere concesse proroghe rispetto alle scadenze prescritte a condizione che il beneficiario:

- (a) presenti una richiesta formale di proroga alla Direzione regionale Attività produttive con un congruo anticipo rispetto al termine di 'fine lavori' fissato nel provvedimento di concessione del contributo;
- (b) corredi tale richiesta con motivazioni che dimostrino il carattere di eccezionalità alla base della richiesta di proroga.

19. CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ATTUAZIONE

La Regione Piemonte (o altro soggetto da essa incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, anche presso la sede del beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente bando, dai provvedimenti e dalle eventuali convenzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario ed il rispetto delle prescrizioni che incombono sul beneficiario anche successivamente all'ultimazione dell'intervento.

L'Amministrazione regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dei beneficiari che costituiscono presupposto per la concessione e le erogazioni del contributo o di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario. Nel caso in cui da tali controlli emergano eventuali dichiarazioni mendaci rese dal beneficiario, sarà disposta la revoca dei contributi concessi e la trasmissione degli atti ai competenti organi giudiziari.

Il beneficiario è tenuto a consentire a funzionari della Regione o ai soggetti da quest'ultima incaricati, a rappresentanti di altri organismi comunitari e nazionali (o a soggetti da essi incaricati) coinvolti nell'attuazione, sorveglianza e controllo del POR, di esercitare le funzioni di controllo e verifica dell'intervento finanziato, anche mediante la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati in suo possesso. Il beneficiario- sia esso pubblico e privato -è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso (l. 241/1990 e ss.mm.ii).

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata del progetto ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un

“fascicolo di progetto” da conservare secondo le modalità che saranno indicate all’atto della concessione del contributo. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione, dall’Amministrazione statale, dai servizi della Commissione dell’UE, da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

La documentazione di progetto deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti fino al 31 dicembre 2020.

20. RINUNCE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare l’intervento, il beneficiario dovrà comunicare all’Amministrazione regionale tale intendimento e dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazioni o erogazioni parziali in itinere sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Si procederà alla revoca totale del contributo nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- qualora il beneficiario non destini il contributo agli scopi che ne hanno motivato l’ammissione a contributo;
- nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui la destinazione d’uso delle opere realizzate e dei beni acquistati con il contributo venga modificata nei 5 anni successivi alla conclusione dell’intervento ovvero si proceda alla loro alienazione, in violazione di quanto previsto all’articolo 9;
- qualora il beneficiario non consenta l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 19 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il beneficiario non provveda all’invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste dal POR FESR, dall’articolo 21 del presente bando, dall’atto di concessione del contributo o da disposizioni emanate successivamente all’ammissione a contributo;
- qualora il beneficiario non adempia agli obblighi derivanti dall’applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 22 del bando e dalle norme inerenti i progetti generatori di entrate;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a contributo, dall’eventuale convenzione di finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l’entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità e la fruibilità dell’intervento realizzato.

Qualora venga disposta la revoca totale del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell’intero ammontare dei contributi erogati maggiorato. In caso di revoca (totale o parziale) il beneficiario dovrà restituire sia l’importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di

riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca; sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme erogate e successivamente revocate.

21. MONITORAGGIO

Il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare alla Regione Piemonte i dati necessari al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, ivi inclusi gli indicatori ambientali e quelli per la verifica del rispetto del principio delle pari opportunità e non discriminazione, dell'intervento ammesso a contributo, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificate nel provvedimento di concessione del contributo o con successive comunicazioni dell'Autorità di gestione del POR FESR.

22. PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

La normativa comunitaria (articolo 55 del Regolamento (CE) 1083/2006) definisce i progetti generatori di entrate come le "operazioni che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento".

Per tale tipo di operazioni, il calcolo della spesa ammissibile è connessa alla determinazione preventiva del costo del progetto che non è coperto dall'eventuale autofinanziamento derivante da futuri proventi netti (tariffe o altri corrispettivi) e all'obbligo di verifica ex post (e di eventuale recupero) di detti proventi netti. La norma comunitaria stabilisce, infatti, che la spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non deve superare il valore attuale del costo d'investimento, diminuito del valore attuale delle entrate nette derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento appropriato alla categoria dell'investimento stesso. Per la determinazione del contributo pubblico, si applica quindi un metodo di "deficit di finanziamento", mediante applicazione del cofinanziamento alla parte del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto.

A seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili i beneficiari collaborano con la Regione per consentire la corretta determinazione del contributo pubblico. A tal fine:

- entro 30 giorni dalla richiesta, i soggetti beneficiari devono inviare alla Direzione regionale competente la documentazione di calcolo della spesa ammissibile, elaborata sulla base delle disposizioni del richiamato art. 55 del regolamento comunitario, delle Linee guida e dei moduli anche informatizzati che verranno messi a disposizione dalla Regione;
- la Direzione regionale competente, in base alla documentazione tecnico-economica suddetta, provvede a determinare il contributo pubblico effettivamente spettante e adotta il provvedimento di concessione del contributo medesimo.

23. PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente bando, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR 2007-13 del Piemonte e che l'intervento viene realizzato con il concorso di

risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 i beneficiari delle risorse del presente bando dovranno obbligatoriamente:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- installare, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente le informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006;
- esporre, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, entro sei mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione dell'intervento oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006.

Indicazioni più dettagliate verranno fornite dall'Amministrazione nell'atto di concessione del contributo pubblico o con successive comunicazioni.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – ed il POR FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale – ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3.10.2008 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 – e regionale vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva – ove necessario od opportuno – di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.